ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 87/404/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE

Art. 14-ter

Procedura di salvaguardia dell'Unione

Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunita' o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato, il ritiro temporaneo dal mercato dei recipienti privi della marcatura di conformita' CE. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 15, ove sia constatato che i recipienti, benche' muniti di marcatura CE, non rispettano le prescrizioni previste dal presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunita' di conformare tali prodotti. Se la mancanza di conformita' del prodotto non e sanabile o persiste oltre il termine assegnato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne vieta o limita la commercializzazione o ne dispone il ritiro a cura e a spese del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunita' o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli altri Stati membri. Nel caso di gravi e comprovati rischi per la salute o la sicurezza, nonche' qualora vi siano fondati sospetti di non conformita' del prodotto e il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita' o il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni e della documentazione per le necessarie verifiche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con provvedimento motivato, il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformita' del prodotto stesso. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono debitamente motivati e notificati al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunita' o al responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, indicando le modalita' ed il termine entro cui si puo' ricorrere.

Versione in vigore dal 21 marzo 1997, non più in vigore dal 26 maggio 2016 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione
Estremi	Decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-311-1991/art-14-ter-procedura-di-salvaguardia-dell-unione/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it